COMUNE DI ORIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione C.C. n.7 del 25.02.2000

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione della legge 12.08.1990 n.241 –art.12 – e in applicazione dello Statuto del Comune di Orio Canavese, disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore no profit".
2. Il presente regolamento non si applica:
   a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art.4;
   b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
   c) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
   d) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Orio Canavese, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Art.2

Aree di intervento

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio – assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività di valorizzazione e recupero di beni di interesse storico ed artistico, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basata sulla salvaguardia della pace.

Art.3

Destinatari dei benefici

1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità oriese, purché il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta.
2. I descritti requisiti non sono richiesti nei casi contemplati all'art.4, ultimo comma.

Art.4

Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
2. I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di

carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, fino a un massimo del 50% della spesa prevista.

3. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune, la fruizione temporanea – per la durata dell'iniziativa – di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione (biblioteche, sale civiche espositive ecc.).
4. Il Comune può assumersi un onere economico superiore al 50%, ma comunque non superiore al 60%, della spesa prevista di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune – in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione – decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria.

Art.5
Modalità di erogazione dei contributi

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:
   a) Definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
   b) Accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 90 giorni dalla richiesta;

Art.6
Contributi ad iniziativa del Comune – Bandi

1. Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art.7
Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti

1. i soggetti di cui all'art.3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di intervento, indicare termini di presentazione delle domande, contenuti essenziali delle stesse, termini per l'esame delle richieste e per l'erogazione dei benefici accordati e eventuali cause di decadenza. Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici.
2. La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza dei seguenti requisiti:
   a) Grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative:
   b) Carattere innovativo e originale dell'attività proposta e qualità progettuale:
   c) Caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art.3, ultimo comma.

Art.8

Approvazione dei benefici

1. I benefici previsti dal presente Regolamento sono concessi dai responsabili dei servizi competenti per materia in base agli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Art.9

Documentazione dell'attività di contribuzione

1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto, specificando quanto svolto con il concorso dell'aiuto economico pubblico, entro 90 giorni dalla realizzazione dell'attività, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.
2. I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.